CITTA' DI TORINO

DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE
DIVISIONE TRIBUTI E CATASTO
S. GESTIONE FINANZIARIA - IMPOSTE MINORI - RISCOSSIONE

DEL 160 / 2023 **03/04/2023**

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 03 APRILE 2023

(proposta dalla G.C. 22 marzo 2023)

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti oltre alla Presidente GRIPPO Maria Grazia ed al Sindaco LO RUSSO Stefano, le Consigliere ed i Consiglieri:

ABBRUZZESE Pietro	CONTICELLI Nadia	PIDELLO Luca
AHMED ABDULLAHI Abdullahi	CREMA Pierino	RAVINALE Alice
AMBROGIO Paola	CROSETTO Giovanni	RICCA Fabrizio
APOLLONIO Elena	DIENA Sara	RUSSI Andrea
BORASI Anna Maria	FIRRAO Pierlucio	SALUZZO Alberto Claudio
CAMARDA Vincenzo Andrea	FISSOLO Simone	SANTIANGELI Amalia
CASTIGLIONE Dorotea	GARIONE Ivana	SGANGA Valentina
CATANZARO Angelo	GRECO Caterina	TOSTO Simone
CATIZONE Giuseppe	IANNO' Giuseppe	TUTTOLOMONDO Pietro
CERRATO Claudio	LEDDA Antonio	VIALE Silvio
CIAMPOLINI Tiziana	LIARDO Enzo	
CIORIA Ludovica	PATRIARCA Lorenza	

In totale, con la Presidente e il Sindaco, n. 36 presenti, nonché le Assessore e gli Assessori: CARRETTA Domenico - CHIAVARINO Paolo - FAVARO Michela - FOGLIETTA Chiara - NARDELLI Gabriella - PENTENERO Giovanna - PURCHIA Rosanna - ROSATELLI Jacopo - TRESSO Francesco

Risultano assenti i Consiglieri e le Consigliere: DAMILANO Silvia - DAMILANO Paolo - GARCEA Domenico - MACCANTI Elena - TRONZANO Andrea

Con la partecipazione della Segretaria Generale IOVINELLA Rosa.

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE (ARTICOLO 194, COMMA 1 LETTERA A, DEL D.LGS. 267/2000) - COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI TORINO SENTENZA N. 527/01/2022 - PER COMPLESSIVI EURO 2.950,08.

Proposta dell'Assessora Nardelli.

Visto l'articolo 194 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. che recita testualmente:
«*Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio.*
1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
a. sentenze esecutive;
b.- e. (omissis)
2. Per il pagamento l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
3. Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma dell'articolo 193, comma 3, l'ente locale può far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 202 e seguenti. Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse.».

Visti:
- il Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e, in particolare, il paragrafo 9, punto 9.1, laddove, con riferimento "*all'emersione di debiti assunti dall'ente e non registrati quando l'obbligazione è sorta*" sottolinea "*la necessità di attivare la procedura amministrativa di riconoscimento del debito fuori bilancio, prima di impegnare le spese, con imputazione all'esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili*";
- la deliberazione n. 27/Sez. Aut./2019/QMIG del 7 ottobre 2019 della Corte dei Conti Sezione Autonomie, che ha enunciato il seguente principio di diritto: "*Il pagamento di un debito fuori bilancio riveniente da una sentenza esecutiva deve, sempre, essere preceduto dall'approvazione da parte del Consiglio dell'Ente della relativa deliberazione di riconoscimento*", evidenziando come la deliberazione consiliare di riconoscimento non abbia natura costitutiva della obbligazione, ma assolva alla finalità di ricondurre all'interno del sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato al di fuori delle normali procedure di programmazione e di gestione delle spese.

Rilevato che, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 69 del D.Lgs. 546/1992, le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente sono immediatamente esecutive (comma 1) e il pagamento deve essere eseguito entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza (comma 4).
Visto l'articolo 53 del Regolamento n. 400 di contabilità armonizzata approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 26 luglio 2021 (DEL 670 / 2021) esecutiva dal 9 agosto 2021.
Preso atto della sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Torino n. 527/01/2022, depositata il 29/06/2022, Sezione 01, emessa sul Ricorso n. 899/2021, con condanna di dar luogo al rimborso del tributo IMU- quota Stato richiesto dalla società ricorrente ed alla spese legali per Euro 11.200,00 (allegato 2 della deliberazione di Consiglio Comunale n. 718/2022).
Le suddette spese di lite devono essere incrementate nella misura degli oneri di legge (CPA 4%, rimborso spese forfettarie 15% e I.V.A. 22%), oltre al rimborso spese processuali non imponibili, ove dovute, nel cui novero rientra il contributo unificato.

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 718/2022 del 07/11/2022 che ha riconosciuto, relativamente alla sentenza di CTP sopra richiamata, la legittimità del debito fuori bilancio per l'importo di Euro 14.943,45, IVA esclusa.
Vista la Determinazione dirigenziale di impegno DD n. 5898 del 22/11/2022.
Visto l'atto di liquidazione ALIQ n. 15931 del 25/01/2022 con cui la Città ha liquidato le spese di lite pari a 14.943,45 come da deconto, IVA esclusa.
Considerato che la Città, con mandato di pagamento n. 85823/2022 del 25/11/2022, ha corrisposto alla società ricorrente l'importo del debito riconosciuto con DEL CC n. 718/2022.
Dato atto che la Città non ha rimborsato il restante importo di Euro 2.950,08 a titolo di IVA, perché, in assenza dell'indicazione in Nota spese della vigenza di speciali regimi fiscali, l'IVA non può essere rimborsata, non essendo un "costo" per le società, avendo queste titolo ad esercitarne la detrazione.
Successivamente, con nota del 12/01/2023 (allegato 1), trasmessa a mezzo PEC, la Società ricorrente ha comunicato alla Città di non aver ricevuto il rimborso della somma relativa all'IVA per un totale di euro 2.950,08 ed ha contestualmente presentato formale richiesta alla rifusione della stessa. La Società ha specificato che nel caso di specie trova applicazione l'IVA, posto che la stessa Società imputa il costo del contenzioso in oggetto all'attività che conduce in regime di esenzione dagli adempimenti ex art. 36-bis del D.P.R. n. 633/1972 e, quindi, non beneficia del diritto alla detrazione dell'IVA addebitata dai propri legali.
Vista la relazione tecnica predisposta dall'Ufficio Contenzioso Tributario, allegata al presente provvedimento (allegato 2) per formarne parte integrante e sostanziale, nelle quali si evidenzia una situazione debitoria fuori bilancio da riconoscere ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 per un totale complessivo di Euro 2.950,08. In tale relazione si è tenuto conto che è pervenuta in data 12/01/2023, la Nota spese ex art. 91 c.p.c. dell'avvocato di controparte, con riferimento alla sentenza CTP n.527/01/2022 per un totale di Euro 17.893,53 (comprensivo di imponibile, IVA, contributo unificato e marche da bollo) di cui sono già stati rimborsati Euro 14.943,45, e che la Società ricorrente non ha titolo ad esercitare la detrazione dell'IVA e che pertanto la stessa deve essere rimborsata dal Comune. Il debito residuo a carico dell'Ente, di conseguenza, è quantificato quindi in Euro 2.950,08.

Considerato pertanto che si evidenzia una situazione debitoria fuori bilancio da riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1- lettera a), del D.Lgs. 267/2000 e ritenuto necessario provvedere con urgenza al relativo riconoscimento per un ulteriore importo di Euro 2.950,08 relativo a spesa corrente, oltre a quanto già riconosciuto con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 718/2022 del 07/11/2022.

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 198/2022 del 29 marzo 2022 con cui è stato approvato il Bilancio di previsione 2022/2024 della Città di Torino.

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2022, con il quale è stata differita al 31 marzo 2023 l'approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025 per gli Enti Locali, ulteriormente differita al 30 aprile 2023 con l'articolo 1, comma 775, della Legge 29 dicembre 2022 n. 197 ed è stato autorizzato l'esercizio provvisorio, ai sensi dell'articolo 63 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), per gli Enti che non hanno approvato il Bilancio di Previsione entro il 31.12.2022.

Dato atto che alla data odierna il Bilancio di Previsione 2023/2025 della Città di Torino risulta in fase di predisposizione e che lo stesso non è stato ancora approvato.

Rilevato che la spesa sopra indicata trova copertura nel Bilancio dell'anno 2023, tenuto conto che, al fine di fronteggiare il rischio della condanna alle spese legali derivanti dalle cause seguite dall'Ufficio Contenzioso Tributario Dipartimento Risorse Finanziarie - Divisione Tributi e Catasto e garantire la puntualità nei pagamenti, è stato stanziato un importo in apposito capitolo di spesa (cap. 12600014001 – "TRIBUTI E CATASTO – acquisto di servizi spese per liti") il cui ammontare è stimato su base storica.

Dato atto che:
- per le sentenze delle Commissioni Tributarie il riconoscimento avviene fatto salvo ed impregiudicato il diritto di appello;
- l'articolo 23, comma 5, della Legge 289/2002 prevede che "i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 s.m.i., sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti".

Acquisito agli atti il parere favorevole dei Revisori dei Conti rilasciato ai sensi dell'articolo 239, comma 1 lettera b) n. 6, del D.Lgs. 267/2000 (allegato 3).

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano:
1. di riconoscere, ai sensi dell'articolo 194 del D.Lgs. 267/2000 la legittimità del debito fuori

bilancio derivante da sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Torino n. 527/01/2022 per un ulteriore importo di Euro 2.950,08, oltre a quanto già riconosciuto con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 718/2022 del 07/11/2022 a seguito di nota del 12/01/2023 (allegato 1), trasmessa a mezzo PEC dalla Società ricorrente ed analiticamente illustrata nella relazione allegata (allegato 2) che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di dare atto che:

- l'importo del riconoscimento indicato al punto 1. è dato dall'importo dell'IVA 22% calcolata sulle spese stabilite dai Giudici nei provvedimenti e tiene anche conto del fatto che la Società ricorrente non ha titolo ad esercitare la detrazione dell'IVA e pertanto la stessa deve essere rimborsata dal Comune.
- il riconoscimento del debito fuori bilancio avviene fatta salva la verifica delle eventuali responsabilità e fatta salva le azioni di rivalsa;
- trattandosi di debito derivante da sentenze esecutive, il riconoscimento avviene restando impregiudicato il diritto di appello;
- la relativa spesa trova copertura sul capitolo cap. 12600014001 – "TRIBUTI E CATASTO – acquisto di servizi spese per liti", Esercizio 2023 ed è finanziata con mezzi correnti di bilancio di cui al D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011 e s.m.i. e, pertanto, è assicurata l'integrale copertura finanziaria senza alterare gli equilibri di bilancio;
- il servizio Gestione Finanziaria, Imposte Minori e Riscossione afferente al Dipartimento Risorse Finanziarie - Divisione Tributi e Catasto, nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali, provvederà con i necessari provvedimenti dirigenziali all'assunzione del conseguente impegno di spesa ed alla liquidazione della stessa, al fine di non arrecare ulteriore danno all'Ente;

3. di trasmettere la presente deliberazione alla Procura della Corte dei Conti, ex art. 23, comma 5, Legge 289/2002; a tale adempimento provvede il Segretario Generale dell'Ente entro 30 giorni a decorrere dalla data di adozione della presente deliberazione;

4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, al fine di non arrecare ulteriore danno all'Ente, per ottemperare al pagamento di sentenze della Commissione Tributaria, in esito a ricorsi presentati dai contribuenti.

Proponenti:

L'ASSESSORA
Gabriella Nardelli

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE
Christian Amadeo

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

LA DIRIGENTE FINANZIARIA
Patrizia Rossini

La Presidente pone in votazione il provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale:
Abbruzzese Pietro, Ambrogio Paola, Castiglione Dorotea, Catizone Giuseppe, Crosetto Giovanni, Firrao Pierlucio, Iannò Giuseppe, Liardo Enzo, Ricca Fabrizio, Russi Andrea, Sganga Valentina

PRESENTI 25
VOTANTI 25

FAVOREVOLI 25:
Ahmed Abdullahi Abdullahi, Apollonio Elena, Borasi Anna Maria, Camarda Vincenzo Andrea, Catanzaro Angelo, Cerrato Claudio, Ciampolini Tiziana, la Vicepresidente Cioria Ludovica, Conticelli Nadia, Crema Pierino, Diena Sara, Fissolo Simone, Garione Ivana, Greco Caterina, la Presidente Grippo Maria Grazia, Ledda Antonio, il Sindaco Lo Russo Stefano, Patriarca Lorenza, Pidello Luca, Ravinale Alice, Saluzzo Alberto Claudio, Santiangeli Amalia, Tosto Simone, Tuttolomondo Pietro, Viale Silvio

La Presidente dichiara approvata la proposta della Giunta.

La Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.

Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale:
Abbruzzese Pietro, Ambrogio Paola, Castiglione Dorotea, Catizone Giuseppe, Crosetto Giovanni, Firrao Pierlucio, Iannò Giuseppe, Liardo Enzo, Ricca Fabrizio, Russi Andrea, Sganga Valentina

PRESENTI 25
VOTANTI 25

FAVOREVOLI 25:
Ahmed Abdullahi Abdullahi, Apollonio Elena, Borasi Anna Maria, Camarda Vincenzo Andrea, Catanzaro Angelo, Cerrato Claudio, Ciampolini Tiziana, la Vicepresidente Cioria Ludovica, Conticelli Nadia, Crema Pierino, Diena Sara, Fissolo Simone, Garione Ivana, Greco Caterina, la Presidente Grippo Maria Grazia, Ledda Antonio, il Sindaco Lo Russo Stefano, Patriarca Lorenza, Pidello Luca, Ravinale Alice, Saluzzo Alberto Claudio, Santiangeli Amalia, Tosto Simone, Tuttolomondo Pietro, Viale Silvio

La Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.

LA PRESIDENTE	LA SEGRETARIA GENERALE
Firmato digitalmente	Firmato digitalmente
Maria Grazia Grippo	Rosa Iovinella

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire [1], archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DEL-160-2023-All_1-all.1.pdf
2. DEL-160-2023-All_2-all.2_-_Relazione_per_IVA_INTESA_SAN_PAOLO_signed-signed.pdf
3. DEL-160-2023-All_3-all.3.pdf.p7m

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento